

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI COMUNITARI:

Sui lavori delle Commissioni	5
Proposta di decisione-quadro del Consiglio che modifica la decisione-quadro 2002/745/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo. COM(2007)650 def. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	6
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE. COM(2007)249 def. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) ...	8

ATTI COMUNITARI

Martedì 4 novembre 2008. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 10.10.

Sui lavori delle Commissioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite I e II avviano oggi l'esame di due atti comunitari nell'ambito della procedura di cui all'articolo 127 del Regolamento. L'esame si concluderà, con l'approvazione di due documenti finali nei quali le Commissioni potranno esprimere il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da parte del Governo in sede di Unione europea in relazione all'approvazione degli atti oggetto di esame. Si tratta di uno strumento

importante, che consente alla Camera dei deputati di svolgere un ruolo più attivo e incisivo nella cosiddetta « fase ascendente ». Ricorda che troppo spesso, come è avvenuto in Commissione Giustizia per la decisione-quadro sul mandato d'arresto europeo, le questioni in sede parlamentare sono sorte tardivamente, cioè solamente quando si trattava di dare attuazione a decisioni già assunte in sede europea con il voto favorevole dell'Italia. Lo strumento regolamentare offerto dall'articolo 127, letto alla luce degli articoli 3 e 4 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante « norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari », consente di intervenire tempestivamente nel procedimento di formazione dell'atto comunitario, formulando osservazioni e adottando ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. In sostanza è rappresentata al Governo la posizione che il Parlamento assume su un atto comunitario in corso di

formazione. Di tale posizione naturalmente il Governo dovrà tenere conto nel corso dell'esame del provvedimento in sede europea.

Proposta di decisione-quadro del Consiglio che modifica la decisione-quadro 2002/745/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo.

COM(2007)650 def.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente della I Commissione*, in sostituzione del relatore per la I Commissione, onorevole Distaso, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva che la proposta di decisione quadro in esame apporta modifiche alla decisione quadro del Consiglio 2002/475 GAI del 13 giugno 2002, relativa alla lotta contro il terrorismo, al fine di armonizzare le disposizioni nazionali sulla pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, sul reclutamento e sull'addestramento a fini terroristici, in modo che queste condotte siano perseguibili in tutto il territorio dell'Unione europea anche se commesse attraverso Internet.

L'intervento prende le mosse dalla presa d'atto che le moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione svolgono un ruolo importante, oltre che nella vita dei cittadini onesti, anche nella propagazione della minaccia del terrorismo e che Internet, in particolare, costituisce uno dei principali propulsori dei processi di radicalizzazione e reclutamento del terrorismo, fungendo da « campo di addestramento virtuale ».

Precisa che la proposta in esame fa parte di un più ampio pacchetto di misure volte a rafforzare a livello di Unione europea la prevenzione e il contrasto al terrorismo, che costituiscono elementi chiave del programma dell'Aja.

Quanto al contenuto della proposta, essa prevede, innanzitutto, che ciascuno

Stato membro debba adottare le opportune misure per garantire che gli atti intenzionali consistenti in pubblica istigazione a commettere atti terroristici, in reclutamento a fini terroristici e in addestramento a fini terroristici vengano aggiunti alla lista dei « reati connessi ad attività terroristiche » prevista dalla vigente decisione quadro.

Tale lista già comprende il furto aggravato o l'estorsione commessi con l'intenzione di perpetrare uno dei « reati terroristici » previsti dall'articolo 1 della decisione quadro 2002/475/GAI nonché la redazione di un falso documento amministrativo con l'intenzione di commettere uno dei « reati terroristici » o uno dei « reati riconducibili a un'organizzazione terroristica » previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della decisione quadro.

Per « pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo » deve intendersi – ai sensi della proposta in esame – la diffusione di un messaggio avente l'intento di istigare a commettere uno degli atti che la decisione quadro 2002/475/GAI elenca quali « reati terroristici », qualora tale comportamento dia luogo al rischio che possano essere commessi uno o più reati.

Per « reclutamento a fini terroristici » deve intendersi invece l'induzione a commettere uno dei reati anzidetti oppure uno dei reati che la decisione quadro 2002/475/GAI individua quali « reati riconducibili ad organizzazione terroristica ».

Per « addestramento a fini terroristici », infine, deve intendersi l'atto di fornire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi o armi o altro al fine di commettere uno dei « reati terroristici » sopra ricordati, nella consapevolezza che le istruzioni impartite sono intese per conseguire tale obiettivo.

La proposta in esame precisa che, perché un atto sia perseguibile come reato connesso ad attività terroristiche, non è necessario che sia stato effettivamente commesso un reato terroristico.

La proposta precisa altresì che i reati di pubblica istigazione, reclutamento e

addestramento sono compresi tra quelli per i quali non può configurarsi la fattispecie del tentativo.

Infine, la proposta vincola ciascuno Stato membro ad adottare le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di pubblica istigazione, reclutamento e addestramento, quando essi abbiano come obiettivo o come effetto la commissione di un reato terroristico soggetto alla propria giurisdizione.

La proposta in esame, presentata dalla Commissione europea il 6 novembre 2007, segue la procedura di consultazione. In tale procedura, la proposta della Commissione viene trasmessa dal Consiglio al Parlamento europeo, che esprime un parere e può formulare emendamenti; la Commissione riesamina la proposta e può modificarla sulla base del parere del Parlamento; il Consiglio adotta quindi l'atto in linea generale all'unanimità.

Sulla proposta in esame il Parlamento europeo si è espresso il 23 settembre 2008 con una risoluzione che apporta diversi emendamenti alla proposta della Commissione.

Gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo riguardano sia le premesse della proposta in esame sia il suo contenuto precettivo.

Tra l'altro, il Parlamento europeo chiede di specificare che per effetto della decisione quadro sul terrorismo non possa essere modificato l'obbligo di rispettare non solo i diritti e principi giuridici fondamentali quali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea – come già ora previsto dalla decisione quadro – ma anche quali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Il Parlamento europeo chiede poi di precisare che la diffusione di un messaggio che preconizzi la commissione di uno dei reati terroristici costituisce reato di « pubblica istigazione a commettere reati di terrorismo » solo qualora dia luogo « manifestamente » al rischio che possano essere commessi uno o più reati.

Il Parlamento europeo chiede, ancora, che per « reclutamento a fini terroristici » si intenda non semplicemente « l'induzione » a commettere uno dei reati terroristici o dei reati riconducibili a un'organizzazione terroristica, ma « l'induzione intenzionale » a commettere uno di tali reati.

Il Parlamento europeo chiede, inoltre, di introdurre nella decisione quadro disposizioni intese a specificare che restano fermi gli obblighi degli Stati in materia di libertà di espressione e di associazione, di libertà di stampa e di espressione e di rispetto della riservatezza della corrispondenza, nonché a specificare che l'incriminazione per i reati di pubblica istigazione, reclutamento e addestramento non deve dare luogo a limitazioni o restrizioni nella diffusione di informazioni a fini scientifici, accademici, artistici o di comunicazione e nell'espressione nel dibattito pubblico di opinioni radicali, polemiche o controverse in merito a questioni politiche sensibili, tra cui il terrorismo.

Infine, il Parlamento europeo chiede di precisare che l'incriminazione per i reati di pubblica istigazione, reclutamento e addestramento deve essere proporzionata alla natura e alle circostanze del reato, in considerazione degli scopi legittimi perseguiti e della loro necessità in una società democratica, ed escludere qualsiasi forma di arbitrarietà, di trattamento discriminatorio o razzista.

Fa presente, infine, che il Consiglio dei ministri dell'Unione europea potrebbe procedere all'adozione dell'atto nelle prossime settimane.

Maurizio SCELLI, *relatore per la II Commissione*, ad integrazione di quanto illustrato dal relatore per la I Commissione, ricorda come il terrorismo costituisca una delle più gravi minacce alla democrazia, al libero esercizio dei diritti umani e allo sviluppo sociale ed economico e come l'Unione europea nell'ambito del trattato sull'Unione europea, si sia prefissa l'obiettivo di garantire ai cittadini un alto livello di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Appaiono quindi pienamente condivisibili gli obiettivi e le motivazioni della proposta in esame, come descritti dalla relazione illustrativa, poiché è di fondamentale importanza che gli Stati membri dell'Unione europea siano dotati di leggi penali efficaci per conseguire il predetto obiettivo nel contesto della lotta contro il terrorismo, con particolare attenzione alle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che svolgono un ruolo importante nella propagazione della minaccia del terrorismo.

In particolare, Internet costituisce uno strumento economico, rapido e di facile accesso, che purtroppo è utilizzato anche dai terroristi come mezzo per diffondere, in modo pressoché immediato e globale, la propaganda per la mobilitazione e il reclutamento nonché istruzioni e manuali on-line ai fini dell'addestramento e della pianificazione di attentati. La diffusione della propaganda terroristica e la divulgazione del *know-how* attraverso Internet completano e rafforzano l'indottrinamento e l'addestramento *off-line* e contribuiscono allo sviluppo di una più ampia e forte piattaforma di attività e sostenitori del terrorismo. Egli stesso, in virtù delle sue pregresse esperienze professionali, può confermare come la rete terroristica internazionale faccia ampio uso della rete Internet, anche per essere informata in tempo reale su quanto succede a livello mondiale.

La proposta oggi in esame parte dal presupposto, pienamente condivisibile, che una tale crescente minaccia costituisca un'emergenza politica e che l'UE debba lottare contro il terrorismo moderno e il suo nuovo *modus operandi* con la stessa determinazione e forza di cui ha dato prova nella lotta contro il terrorismo tradizionale.

A tal fine la proposta intende modificare la decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla lotta contro il terrorismo ed è volta ad armonizzare le disposizioni nazionali sulla pubblica istigazione a commettere atti di terrorismo, sul reclutamento e l'addestramento a fini terroristici, affinché questi tipi di condotta

siano perseguibili, anche se commessi attraverso Internet, in tutto il territorio dell'UE nonché a garantire che le disposizioni vigenti in materia di pene e sanzioni, responsabilità delle persone giuridiche, giurisdizione e perseguibilità applicabili ai reati di terrorismo si applichino anche a queste forme di comportamento.

Segnala, inoltre, la particolare importanza che assume il principio di sussidiarietà nella materia in questione, poiché è quanto mai evidente, trattandosi di lotta contro il terrorismo internazionale, che i singoli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della proposta.

Il terrorismo mondiale, infatti, è un fenomeno di portata globale. La diffusione di propaganda per la mobilitazione e il reclutamento, nonché di istruzioni e manuali on-line ai fini dell'addestramento e della pianificazione di attentati attraverso Internet, ha carattere intrinsecamente internazionale e transfrontaliero. La minaccia è internazionale e tale deve essere anche la risposta. Tanto la politica anti-terrorismo quanto la politica contro il cybercrimine richiedono, per il conseguimento dei rispettivi obiettivi, azioni coordinate da parte degli Stati membri e cooperazione a livello internazionale. Eventuali disparità nel trattamento giuridico tra Stati membri costituiscono un ostacolo alle azioni coordinate necessarie a livello europeo e contrastano la cooperazione a livello internazionale.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE.

COM(2007)249 def.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore per la I Commissione*, osserva che la proposta di direttiva in esame mira a contrastare il fenomeno dell'utilizzo di manodopera irregolare e a ridurre le discrepanze normative tra le misure preventive e le sanzioni già esistenti nei vari Stati membri su questa materia.

Quanto al contesto in cui si inserisce la proposta, ricorda che le più recenti iniziative delle istituzioni dell'UE in materia di immigrazione sono volte a completare il quadro di armonizzazione delle legislazioni nazionali sul versante del sostegno all'immigrazione legale e del contrasto all'immigrazione clandestina e a estendere la cooperazione con i paesi terzi, al fine ultimo di realizzare una vera e propria politica comune europea dell'immigrazione che valorizzi le potenzialità di sviluppo socioeconomico insite nel fenomeno.

In particolare, la proposta di direttiva prevede sanzioni per i datori di lavoro che impieghino cittadini di paesi terzi in posizione irregolare senza aver svolto le necessarie verifiche. In base alla proposta, infatti, e come misura preventiva, i datori di lavoro, prima dell'assunzione sono tenuti a verificare che i cittadini di paesi terzi siano in possesso di permesso di soggiorno o di altra autorizzazione analoga. Oltre a sanzioni amministrative, sono previste, per i casi più gravi, anche sanzioni penali.

La proposta prevede che gli Stati membri predispongano un meccanismo che consenta ai cittadini di paesi terzi interessati di presentare denunce, sia direttamente sia tramite sindacati o associazioni. Si prevede il rilascio di permessi di soggiorno per un periodo limitato — a seconda della durata dei procedimenti nazionali — ai cittadini dei paesi terzi vittime di sfruttamento e che cooperino ad azioni penali contro i datori di lavoro. La proposta prevede infine che gli Stati membri effettuino un numero minimo di ispezioni nelle imprese stabilite nei loro territori, sulla base di un'analisi dei rischi per settore economico.

Quanto agli obblighi per i datori di lavoro, questi saranno tenuti a chiedere ai

cittadini di paesi terzi di presentare il permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno valida per la durata del lavoro; copiare o registrare il contenuto del permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno prima dell'inizio del periodo di lavoro; tenere tali copie o registri a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri, a fini d'ispezione, almeno per la durata del periodo di lavoro.

Inoltre, i datori di lavoro operanti nel quadro di attività economiche o che sono persone giuridiche dovranno informare, entro il termine di una settimana, le autorità competenti designate dagli Stati membri dell'inizio e della fine dell'impiego di un cittadino di un paese terzo.

I datori di lavoro saranno ritenuti responsabili comunque solo nel caso in cui i documenti presentati dal cittadino di paese terzo siano manifestamente falsi.

Le sanzioni sono pecuniarie, in proporzione al numero di cittadini di un paese terzo impiegato illegalmente, e includono il pagamento dei costi di rimpatrio di ogni cittadino di un paese terzo impiegato illegalmente, nei casi in cui siano effettuate procedure di rimpatrio.

I datori di lavoro sono inoltre tenuti a versare ai cittadini di paesi terzi in posizione irregolare tutte le retribuzioni arretrate, nonché le tasse e contributi pensionistici arretrati. Gli Stati membri dovranno provvedere affinché siano predisposti meccanismi automatici per garantire che tali cittadini ricevano ogni remunerazione maturata, anche se hanno lasciato il territorio dell'UE, per rimpatrio volontario o forzoso, senza dover presentare domanda. È previsto inoltre che si presupponga l'esistenza di un rapporto di lavoro di almeno sei mesi, salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro.

Inoltre, qualora la violazione commessa dal datore di lavoro costituisca reato gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire che l'esecuzione del provvedimento di rimpatrio sia differita fino a quando l'interessato non abbia ricevuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate dovute.

Sanzioni ulteriori e specifiche sono previste per i datori di lavoro operanti nel quadro di attività economiche, i quali vengono in sostanza esclusi per un certo periodo da benefici vari. Norme specifiche sono altresì previste per il datore di lavoro che sia un subappaltatore.

Quanto alle fattispecie di reato, gli ordinamenti nazionali dovranno prevedere che la violazione del divieto di impiego di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente costituisca reato qualora la violazione prosegua o sia reiterata dopo che le autorità o i giudici nazionali competenti hanno accertato che il datore di lavoro l'ha già commessa due volte in due anni; riguardi almeno quattro stranieri; o sia accompagnata da particolare sfruttamento.

Dovranno inoltre essere considerati reato la partecipazione e l'istigazione agli atti in questione.

Gli Stati membri dovranno prevedere, per i comportamenti suindicati, sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

Si disciplina poi la responsabilità delle persone giuridiche e si prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora il mancato controllo abbia reso possibile la commissione dei reati in questione da parte di una persona soggetta all'autorità della persona giuridica, che ne ha tratto vantaggio.

La responsabilità della persona giuridica non esclude azioni penali contro le persone fisiche che commettano uno dei reati in questione.

Si prevede poi che gli Stati membri predispongano meccanismi efficaci per consentire ai cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente di presentare denuncia contro i loro datori di lavoro, sia direttamente che attraverso parti terze designate. Nel caso in cui la violazione sia accompagnata da situazioni di particolare sfruttamento, gli Stati membri rilasciano agli stranieri oggetto di sfruttamento e che cooperano nei procedimenti contro i datori di lavoro permessi di soggiorno di durata commisurata a quella delle relative procedure nazionali.

Gli Stati membri sono tenuti a garantire che ogni anno almeno il 10 per cento delle imprese stabilite sul loro territorio siano oggetto di ispezioni ai fini del controllo dell'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare.

La proposta in esame segue la procedura di codecisione. In tale procedura, un atto può essere adottato soltanto se il Parlamento europeo e il Consiglio sono d'accordo sullo stesso testo. In caso di disaccordo è previsto il ricorso ad una procedura di conciliazione tra le due istituzioni in un comitato apposito. In ogni caso il Parlamento europeo può rigettare la proposta legislativa in ultima istanza. Il Consiglio delibera normalmente a maggioranza qualificata, salvo i casi in cui il Trattato prevede espressamente l'unanimità.

Per la precisione, la proposta sarà esaminata dal Consiglio il 27 novembre, mentre il Parlamento europeo si esprimerà su di essa, in prima lettura, il 17 dicembre.

Va ricordato che nell'ordinamento italiano il datore di lavoro che impiega uno o più lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno è penalmente sanzionato. La normativa di riferimento è contenuta nell'articolo 22, comma 12, del testo unico sull'immigrazione (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998).

Nella versione originaria, la disposizione qualificava la condotta del datore di lavoro come contravvenzione, per la quale era prevista la sanzione dell'arresto da tre mesi ad un anno, e l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Tale impostazione è stata però mutata con dall'articolo 5 del decreto-legge n. 92 del 2008, facente parte del cosiddetto « pacchetto sicurezza », che ha inasprito la sanzione per il datore di lavoro e, soprattutto, qualificando la sua condotta come delitto. La disposizione vigente sanziona, infatti, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto

(e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato.

Ricorda che è attualmente in corso presso la Commissione per le libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo l'esame del progetto di risoluzione legislativa, presentata il 4 luglio 2007 dal relatore Claudio Fava. Quest'ultimo, pur accogliendo con grande favore la proposta della Commissione, ha espresso tuttavia rammarico per il fatto che essa non preveda misure di tutela relative ai cittadini di Paesi terzi, vittime di sfruttamento, ed ha presentato una serie di emendamenti volti ad ampliare in tal senso la proposta in esame.

Ritiene, conclusivamente, che le predette proposte emendative siano condivisibili e che il testo della proposta debba essere ampliato nel senso indicato dal relatore Fava.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore per la II Commissione*, ritiene opportuno porre l'accento della sua relazione sulle ragioni poste alla base della proposta in esame ed al contesto nel quale la stessa si inserisce.

In primo luogo, ricorda che uno dei fattori che incoraggiano l'immigrazione illegale nell'UE è la possibilità di trovare lavoro. L'impiego di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente è infatti il risultato della convergenza fra l'offerta di lavoro da parte di immigrati che cercano un migliore standard di vita e la domanda di datori di lavoro pronti ad assumerli per posti solitamente poco qualificati e sotto-remunerati.

Con la proposta in esame si intende, appunto, disincentivare l'immigrazione clandestina, riducendo questo fattore di richiamo e colpendo specificamente l'offerta di lavoro ai cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE. Nel quadro di una sempre maggiore armonizzazione delle normative anche in questa materia, gli Stati membri saranno tenuti ad introdurre – ed applicare effettivamente – sanzioni analoghe per i datori di lavoro che impiegano i predetti di paesi terzi.

Secondo talune stime, il numero dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente dell'UE varia fra i 4,5 e gli 8 milioni. Tale fenomeno, anche a causa della sua ampiezza, oltre a creare i ben noti problemi legati all'integrazione fra culture diverse e alle difficili condizioni di vita e di vulnerabilità in cui spesso si trovano gli immigrati clandestini, produce anche degli effetti significativi sul piano economico. Infatti il lavoro illegale – come d'altra parte il lavoro sommerso dei cittadini UE – determina perdite per le finanze pubbliche, può abbattere i salari e deteriorare le condizioni di lavoro, può falsare la concorrenza fra le imprese, e priva i lavoratori non dichiarati di copertura sanitaria e dei diritti alla pensione, che dipendono dal versamento dei contributi.

In tale contesto, la proposta in esame riguarda la politica dell'immigrazione, non la politica del lavoro o la politica sociale, e prevede l'introduzione di sanzioni per i datori di lavoro e non per gli immigrati impiegati illegalmente. Concorda sul fatto che la proposta sia formulata, sotto questo profilo, in modo limitativo e ritiene che la stessa debba essere ampliata nel senso indicato dal relatore presso la Commissione per le libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo, Claudio Fava.

Nella relazione introduttiva si chiarisce che la proposta rispetta i diritti fondamentali e non pregiudica i diritti dei cittadini di paesi terzi in quanto lavoratori, ad esempio il diritto di iscriversi a un sindacato, di partecipare alle contrattazioni collettive e di beneficiarne, e di godere di condizioni di lavoro conformi alle norme di salute e sicurezza.

Quanto agli illeciti contemplati, nella medesima relazione si chiarisce che un datore di lavoro che verifica i documenti di un futuro dipendente non sarà considerato responsabile se, ad esempio, tali documenti risultano in realtà essere falsi; che le sanzioni penali sono limitate ai casi più gravi, e sono proporzionate all'entità o alla gravità del reato; che i dati personali che i datori di lavoro e le autorità devono

gestire nell'applicare la presente proposta dovranno essere trattati conformemente alla direttiva 95/46/CE sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Come già illustrato dal relatore per la I Commissione, lo strumento attraverso il quale la proposta in esame intende disincentivare il fenomeno della immigrazione clandestina è la previsione di un divieto generale all'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, corredato da una serie di sanzioni (che possono essere amministrative) di natura pecuniaria. Si prevede altresì, nel caso delle imprese, la possibilità di altri provvedimenti, fra cui l'esclusione dalle sovvenzioni pubbliche e il loro rimborso. Per i casi più gravi sono previste sanzioni penali. Per garantire l'efficacia del divieto, si propone che i datori di lavoro effettuino determinate verifiche prima di assumere un cittadino di un

paese terzo, nonché un'agevolazione del procedimento di denuncia e l'obbligo, per gli Stati membri, di svolgere una serie di ispezioni.

Nella relazione illustrativa si precisa che le sanzioni più pesanti e i più rigorosi obblighi di applicazione previsti dalla proposta nei confronti del lavoro di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente – rispetto alle disposizioni degli strumenti comunitari esistenti, in particolare nel contesto della prestazione di servizi, in relazione ai cittadini UE e agli immigrati regolari di paesi terzi – sono giustificati alla luce dello scopo della direttiva e non sono discriminatori.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.35.